



Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche

Prot. n. 12226

Allegati 1

Genova, 06 marzo 2018

Alla Ditta Sangoi Andrea Impresa Edile

Viale V.C. Bracelli, 257R

16142 GENOVA

Oggetto: Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla ditta Sangoi Andrea impresa edile per la gestione rifiuti della pulizia delle fognature e rifiuti costituiti da fanghi delle fosse settiche, presso un impianto sito nel comune di Genova in via L. Canepa 13r.

Con la presente si trasmette in allegato copia conforme all'originale dell'Atto Dirigenziale n. 404 del 28 febbraio 2018 relativo all'oggetto.

Distinti saluti.

LG/lg

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)



Proposta n. 476 Anno 2018



IL FUNZIONARIO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 404/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, ALLA DITTA SANGOI ANDREA IMPRESA EDILE PER LA GESTIONE RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE E RIFIUTI COSTITUITI DA FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE, PRESSO UN IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA L. CANEPA 13R..

In data 28/02/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2017;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ad oggetto " Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";



Vista la L.R. 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006";

Vista la nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 22332 del 19.04.2017, completata con nota prot. n. 29539 del 30.05.2017 con la quale la ditta Sangoi Andrea Impresa Edile ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, istanza di autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti costituiti da fanghi delle fosse settiche (CER 200304) e rifiuti della pulizia delle fognature (CER 200306) presso la sede operativa di via L. Canepa, 13R nel Comune di Genova;

Vista la relazione tecnica redatta in data 25.09.2017 da personale dell'Ufficio Rifiuti ,Scarichi e Bonifiche della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, che costituisce presupposto al presente atto;

Rilevato che dalla documentazione presentata dalla Ditta Sangoi emerge quanto di seguito riportato.

L'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione prevede il trattamento delle tipologie di rifiuti di cui ai codici CER 200304 e 200306, conferiti allo stato liquido tramite autospurgo, per mezzo di macchinario compatto che effettua la separazione del materiale grossolano presente nei reflui tramite una filtrococlea; il materiale solido viene allontanato per mezzo della stessa "vite di Archimede" sul cui estremo è presente una sezione per la compattazione e scarico del materiale rimosso.

Per il rifiuto prodotto dalla compattazione è previsto l'insacchettamento e deposito preso scaffali dedicati, per un quantitativo non superiore a 5m³/settimana con smaltimento a frequenza settimanale.

L'impianto verrà ubicato a Genova in via L. Canepa 13R, all'interno di locali chiusi posti a piano strada già predisposti per l'accesso e la manovra degli automezzi.

Per la quantificazione dei rifiuti in ingresso non è previsto un sistema di pesa, ma si prevede di fare riferimento ai quantitativi stimati nei FIR relativi ai rifiuti conferiti; il richiedente esplicita comunque la propria disponibilità a realizzare un idoneo sistema di pesatura "mobile" per gli i mezzi in ingresso, e/o un sistema più contenuto per pesare i rifiuti costituiti dal materiale grigliato e compattato.

Le procedure di scarico prevedono il collegamento diretto tra il bocchettone dell'automezzo e l'attacco rapido di tipo Perrot dal quale avviene l'alimentazione del refluo al macchinario di trattamento.

Quest'ultimo è confinato tra i due muri costituenti uno spigolo dell'edificio e due griglie di raccolta predisposte per la captazione di eventuali sversamenti in fase di scarico e delle acque di lavaggio e loro convogliamento verso il pozzetto di raccolta/campionamento nel quale confluisce anche la frazione liquida del refluo

trattato.

Lungo le pareti del capannone, parallele ed interne alle griglie di raccolta, sono posizionati gli scaffali predisposti per il deposito in attesa di smaltimento dei rifiuti originati dalla compattazione del materiale compattato rimosso dai reflui trattati.

Il refluo trattato in uscita dal macchinario è convogliato per caduta verso il pozzetto di raccolta/campionamento di cui sopra mediante apposita tubazione permanente sottotraccia e successivamente defluisce da quest'ultimo verso la rete fognaria.

La richiesta di autorizzazione prevede inoltre la possibilità di stoccaggio dei reflui da trattare, per un quantitativo massimo di 7m³, da effettuarsi "su gomma" all'interno delle cisterne che conferiscono il rifiuto all'impianto; tale attività si può rendere necessaria nel caso di arrivo all'impianto in orari disagiati durante i quali non sia presente il personale addetto allo scarico, in tal caso si prevede la sosta del mezzo all'interno del locale adibito allo scarico.

Rilevato che il richiedente ha provveduto a formulare istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura richiedendo che quest'ultima sia ricompresa nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs152/06.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "*salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)*";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*", ed in particolare l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"; Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il parere espresso da IRETI S.p.A. in qualità di gestore operativo territorialmente competente in materia di scarichi in pubblica fognatura, del 31/07/2017, assunto al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 41781/2017, il cui contenuto in merito a specifiche prescrizioni è recepito nel presente provvedimento e riportato nella parte dispositiva;

Considerato che, come risulta dalla documentazione complessivamente prodotta dalla ditta Sangoi Andrea Impresa Edile, con sede operativa in Via L. Canepa 13 R:

- Presso l'insediamento in oggetto è installato un impianto compatto di ricezione e trattamento bottini;

•L'impianto prevede la separazione meccanica delle componenti solide dai fanghi di fosse settiche e imhoff di abitazioni civile e caditoie stradali. Le acque reflue recapitate in fognatura sono costituite dalla componente liquida in uscita dall'impianto, delle acque di lavaggio del macchinario e di lavaggio della zona operativa;

•Il refluo, prima del recapito in fognatura, attraversa un pozzetto di prelievo fiscale e defluisce, tramite la rete condominiale, nella fognatura nera di Via Canepa afferente al depuratore di Valpolcevera;

•I materiali risultanti dal processo depurativo sono smaltiti in osservanza alla normativa di settore;

Vista la nota prot. n. 56819 del 19.10.2017 con la quale l'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Direzione Ambiente della Città Metropolitana ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni in merito allo scarico della acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e che tale autorizzazione possa essere ricompresa nel provvedimento di approvazione del progetto e contestuale autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17.10.2017, che, fatta salva la richiesta di confermare il dato relativo il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti, che verrà trattato dall'impianto, si è espressa favorevolmente con prescrizioni, in merito alla approvazione del progetto presentato;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 57853 del 25.10.2017, con la quale è stata trasmessa copia del verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 17.10.2017 e con la quale, a seguito delle incongruenze emerse in sede di conferenza dei servizi, è stato richiesto alla Ditta Sangoi di confermare il dato relativo al quantitativo massimo giornaliero di rifiuti che si sarebbe inteso trattare presso l'impianto;

Vista la comunicazione, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 59226 del 03.11.2017 con la quale ditta Sangoi Andrea Impresa Edile ha confermato la richiesta di una propria capacità massima di trattamento di rifiuti non superiore a 10 t/g;

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 16.06.2017 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Visto che l'istanza di autorizzazione presentata da Sangoi Andrea Impresa Edile risulta completa di copia di disposizione di bonifico (effettuato in data 16.01.2017) pari a € 800,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010201	035	3001624	800,00	89/2017

Visti gli esiti dell'incontro intervenuto in data 09.02.2018, con gli Uffici della Regione Liguria al fine

di avere maggiori chiarimento in merito ai criteri localizzativi escludenti indicati dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di autorizzare - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per anni dieci dalla data del presente atto - la Sangoi Andrea Impresa Edile all'installazione e alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, conferiti su gomma, costituiti da fanghi delle fosse settiche (CER 200304) e rifiuti della pulizia delle fognature (CER 200306) presso la sede operativa di via L. Canepa, 13R nel Comune di Genova, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) prima dell'inizio delle attività dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto in oggetto; corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato; nel medesimo modo, dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto in oggetto;
 - b) il trattamento (D9) approvato consiste nella separazione meccanica per mezzo di macchinario di trattamento compatto (filtrocolea o macchinario similare) con compattazione ed insacchettamento del materiale vagliato e contestuale scarico in fognatura del refluo vagliato;
 - c) il macchinario per il trattamento dei rifiuti conferiti dovrà essere ubicato all'interno del locale indicato nella allegata planimetria e nell'istanza di autorizzazione ed appositamente contenuto all'interno di una zona delimitata da griglie di raccolta per gli eventuali sversamenti accidentali o colaticci che si dovessero verificare durante le operazioni di scarico;
 - d) lo scarico delle griglie di raccolta dovrà essere convogliato in fognatura passando per il pozzetto preposto al campionamento dello scarico;
 - e) eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso il centro per tali eventualità;
 - f) è fatto espresso divieto di scaricare direttamente in fognatura i rifiuti conferiti all'impianto;
 - g) è fatto espresso divieto di aprire il portello della botte autospurgo per procedere ad operazioni di pulizia della stessa (operazione comunemente definita come "sportellamento");
 - h) le operazioni di scarico dovranno avere inizio solo ed esclusivamente dopo aver collegato, con apposita tubazione, l'automezzo al bocchettone di carico del macchinario di

grigliatura;

- i) l'allaccio del mezzo all'impianto di trattamento potrà avvenire solo a seguito di verifica da parte degli operatori della documentazione inerente i rifiuti trasportati al fine di verificarne la conformità al conferimento;
- j) l'impianto è autorizzato ad un quantitativo massimo giornaliero di reflui inferiore a 10t, indipendentemente dalla potenzialità impiantistica;
- k) per la quantificazione dei rifiuti in ingresso l'impianto dovrà essere dotato di sistema di pesatura, idoneo a quantificare i rifiuti scaricati tramite pesata del mezzo prima e dopo lo scarico;
- l) considerata la modalità dello scarico, che può comportare significativi quantitativi d'aria nelle tubazioni, è esclusa la determinazione del materiale conferito tramite sistemi di misura del flusso;
- m) è fatto divieto di modificare la tara del mezzo (ad esempio tramite rifornimento del serbatoio di stoccaggio dell'acqua) fra la pesata precedente e quella successiva allo scarico;
- n) il deposito preliminare dei rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti conferiti (CER 190801 – residui di vagliatura) è consentito esclusivamente all'interno di appositi contenitori da riporre sugli scaffali preposti allo scopo, che dovranno riportare apposita etichettatura indicante il codice CER e la descrizione del rifiuto. Il quantitativo massimo istantaneo in deposito preliminare non potrà essere superiore ai 5 m³;
- o) l'invio a smaltimento dei rifiuti prodotti dalla compattazione del vaglio dovrà avvenire con frequenza minima settimanale, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle autorità competenti in materia di salute pubblica e dei lavoratori;
- p) gli scaffali di cui sopra dovranno essere confinati all'interno delle griglie di raccolta della postazione di scarico, predisposte per contenere eventuali sversamenti o colamenti accidentali di refluo;
- r) all'interno del locale adibito allo scarico dei rifiuti conferiti, è ammesso lo stazionamento del veicolo in configurazione di trasporto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.152/06;
- s) l'inizio delle attività di conferimento e trattamento dei rifiuti autorizzati è subordinata a esplicito consenso da parte della Città Metropolitana di Genova, subordinato a esito positivo di sopralluogo finalizzato alla verifica di conformità dell'impianto steso rispetto alla progettazione approvata;
- t) la Sangoi Andrea Impresa Edile dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova, Servizio Tutela Ambientale, Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche di aver ultimato le opere per

la realizzazione dell'impianto autorizzato al fine di richiedere il sopralluogo per la verifica della conformità;

- u) le modalità realizzative del pozzetto di raccolta/campionamento del refluo trattato e di quanto raccolto dalle griglie di contenimento dovrà essere conforme a quanto indicato dall'ATO Centro Est, competente per lo scarico in fognatura;
- v) dovranno essere effettuate operazioni di disinfezione e disinfestazione dell'area, nonché dei contenitori, e pulizia delle aree circostanti secondo le indicazioni del servizio igiene della competente ASL;
- w) la ditta "Sangoi Andrea Impresa Edile" dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente;
- x) dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività (da quantificare sulla base dei quantitativi da definire in CdS);
- y) prima dell'inizio dell'attività dovrà essere costituita e mantenuta, per tutta la durata dell'autorizzazione, a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 167.340,24 con una delle seguenti modalità:

reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

- z) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera y) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- aa) l'entità della garanzia di cui al precedente punto potrà essere ridotta del 40% in caso di

possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

- ab) copia originale della garanzia finanziaria costituita dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- ac) dell'inizio dell'attività dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero.
- ad) ogni eventuale modifica gestionale dell'impianto (quantitativi, tempi di stoccaggio ecc.) dovrà essere autorizzata dal Servizio Tutela Ambientale, Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova;
- ae) alla chiusura dell'impianto la Ditta Sangoi Andrea Impresa Edile:

dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione;

Al fine di una corretta programmazione dei conferimenti, si ritiene opportuno evidenziare che il provvedimento autorizzativo fa riferimento a quantitativi massimi giornalieri riferiti al peso effettivamente riscontrato; non potranno essere giustificate eccedenze di tale limite neppure se riferite a conferimenti per i quali fosse ragionevole ipotizzare (ad es. sulla base della stima dei FIR) pesi inferiori a quelli effettivamente riscontrati dopo lo scarico.

- 2) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la ditta Sangoi Andrea Impresa Edile, con sede operativa in Via L. Canepa 13 R ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di ricezione e trattamento bottini, delle acque di lavaggio del macchinario e di lavaggio della zona operativa, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 3) che la Ditta Sangoi Andrea Impresa Edile comunichi tempestivamente all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a IRETI S.p.A. l'avvenuta realizzazione dell'impianto, in modo che possa essere effettuato un sopralluogo prima della messa in esercizio dello scarico;
- 4) di sottoporre la ditta Sangoi Andrea Impresa Edile, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune di Genova, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: **pH, BOD5, COD, SST, Azoto Totale, Fosforo Totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali.**

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello nazionale o internazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi.

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a IRETI S.p.A. in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;

- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. il pozzetto di ispezione dovrà contenere almeno sei litri di refluo e dovrà essere reso accessibile al personale addetto ai controlli;
- e. in corrispondenza dell'impianto di compattamento dei bottini dovrà essere installato un contatore dell'acqua industriale in ingresso, utilizzata per la zona operativa e il lavaggio del macchinario;
- f. gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati, dovranno essere trattati a cura e spese del titolare allo scarico;
- g. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- h. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

-data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;

- periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

- 5) che in caso di cessazione dello scarico, la ENI S.p.A., ne dia immediata comunicazione all'Ufficio Servizio Idrico Integrato ed a IRETI S.p.A., nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
- 6) che le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla IRETI S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
- 7) di introitare la somma pari a € 800,00, versata da Sangoi Andrea Impresa Edile secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 4	+	800,00					89	2017			
Note:														
TOTALE ENTRATE:					+	800,00								
TOTALE SPESE:					-									

- 8) di trasmettere il presente atto a Sangoi Andrea Impresa Edile;
- 9) di trasmettere il presente atto all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova per i controlli di rispettiva competenza;
- 10) di trasmettere il presente atto al Comune di Genova, alla Regione Liguria, all'Albo Gestori Ambientali e a alla IRETI S.p.A.

AVERTE

che non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

che è fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

RICORDA

che almeno 180 giorni prima della scadenza, la Ditta dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 208, comma 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

che la Ditta Sangoi Andrea Impresa Edile dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed secondo le modalità eventualmente dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, ALLA DITTA SANGOI ANDREA IMPRESA EDILE PER LA GESTIONE RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE E RIFIUTI COSTITUITI DA FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE, PRESSO UN IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA L. CANEPA 13R.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	800,00					89	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	800,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 01/03/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**

